



Città di **Vicenza**

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

REGOLAMENTO
della
TOPONOMASTICA
e della
NUMERAZIONE CIVICA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 02/07/2026

INDICE:

TITOLO I - NORME GENERALI.....	<u>3</u>
Art. 1 - Principi generali.....	<u>3</u>
Art. 2 - Materie disciplinate.....	<u>3</u>
Art. 3 - Definizioni.....	<u>3</u>
Art. 4 - Organi ed uffici competenti in materia.....	<u>4</u>
TITOLO II - TOPONOMASTICA.....	<u>5</u>
Art. 5 - Indicazioni e criteri generali.....	<u>5</u>
Art. 6 - La Commissione Consultiva per la Toponomastica Cittadina.....	<u>6</u>
Art. 7 - Funzionamento della Commissione Consultiva per la Toponomastica Cittadina.....	<u>6</u>
Art. 8 - Proposte di intitolazione.....	<u>7</u>
Art. 9 - Registro delle proposte di intitolazione toponomastica.....	<u>7</u>
Art. 10 - Intitolazione delle aree di circolazione.....	<u>7</u>
Art. 11 - Intitolazioni o dediche di altre strutture pubbliche e ricordi permanenti.....	<u>8</u>
TITOLO III - NUMERAZIONE CIVICA.....	<u>9</u>
Art. 12 - Indicazioni e criteri generali per la numerazione civica.....	<u>9</u>
Art. 13 - Modalità e criteri per l'attribuzione della numerazione civica esterna.....	<u>9</u>
Art. 14 - Richiesta numerazione civica esterna.....	<u>10</u>
Art. 15 - Indicatori di numerazione civica esterna (numeri in bronzo).....	<u>10</u>
Art. 16 - Modalità e criteri per l'attribuzione della numerazione civica interna.....	<u>11</u>
Art. 17 - Presentazione della dichiarazione di numerazione civica interna.....	<u>12</u>
Art. 18 - Adempimenti in carico a chi detiene la proprietà dell'immobile.....	<u>12</u>
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI.....	<u>12</u>
Art. 19 – Vigilanza e sanzioni.....	<u>12</u>
Art. 20 - Spese.....	<u>12</u>
Art. 21 - Rinvio.....	<u>13</u>

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Principi generali

Il Comune di Vicenza tutela la toponomastica storica del proprio territorio, salvaguarda i toponimi tradizionali che si sono formati spontaneamente e attribuisce le nuove denominazioni nel rispetto dell'identità storico-culturale del territorio di Vicenza, dei valori di libertà e democrazia e delle pari opportunità di genere e promuovendo una rappresentazione equilibrata della società.

Art. 2 - Materie disciplinate

Il presente regolamento disciplina:

- la materia toponomastica, con l'intento di pervenire ad una razionale e sistematica denominazione delle aree di circolazione, spazi ed impianti pubblici;
- la materia storico commemorativa, in merito alle proposte d'installazione di lapidi o monumenti e loro denominazione;
- la costituzione, il funzionamento e le competenze della Commissione per la Toponomastica;
- il piano ecografico, l'attribuzione e l'aggiornamento della numerazione civica esterna ed interna;
- l'attività di controllo sul territorio.

Art. 3 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) Accesso:** le porte, i portoni, i cancelli ecc. che consentono l'ingresso a un immobile. Gli accessi su area di circolazione possono essere diretti o indiretti. Sono diretti quando dall'area di circolazione si accede direttamente al fabbricato interessato; sono indiretti quando dall'area di circolazione si accede a un'area di pertinenza (cortile, giardino ecc.), sulla quale si affacciano i fabbricati interessati. L'accesso principale è quello nel quale sono iscritti i residenti (o la loro maggioranza) o, in mancanza di residenti, quello più utilizzato e/o quello presso il quale la famiglia/ditta è effettivamente rintracciabile.
- b) Archivio Nazionale dei Numeri civici e delle Strade Urbane (ANNCSU):** Archivio informatizzato e codificato contenente l'elenco delle aree di circolazione e dei numeri civici di tutti i Comuni italiani.
- c) Area di circolazione:** ogni spazio di suolo pubblico o aperto al pubblico comunque denominato (*piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, contrà* e simili) destinato alla circolazione di veicoli, pedoni e animali.
- d) Commissione Consultiva per la Toponomastica Cittadina:** organo comunale con funzioni consultive in ordine alla denominazione di aree di circolazione, spazi e strutture pubbliche;

- e) **Ecografia:** la disciplina che si occupa della rappresentazione della distribuzione e organizzazione delle comunità umane sul territorio.
- f) **Indirizzo:** codice pubblico formato da tipo area di circolazione, nome area di circolazione, numero civico esterno e interno (se previsto) che permette di individuare univocamente una unità ecografica.
- g) **Numerazione civica esterna:** elemento identificativo univoco costituito da un numero arabo, eventualmente seguito da un esponente letterale (/A, /B, ecc.), di ogni accesso esterno che dall'area di circolazione immette direttamente o indirettamente ad un immobile. La banca dati della numerazione civica, contenendo una componente spaziale (coordinate), consente la rappresentazione su cartografia digitale di ogni elemento del Sistema Informativo Territoriale Comunale che ha come riferimento l'indirizzo.
- h) **Numerazione civica interna:** elemento identificativo univoco di ogni unità ecografica. È costituita da una lettera per individuare l'eventuale presenza di scale e da un numero arabo per ogni unità ecografica semplice.
- i) **Onomastica:** il complesso dei nomi propri di una specifica area geografica, lingua o epoca ed il loro studio storico-linguistico.
- j) **Piano ecografico comunale:** la rappresentazione del territorio tramite la numerazione civica e la toponomastica.
- k) **Piano topografico comunale:** la base cartografica comunale su cui è fondato l'ordinamento anagrafico e quello ecografico e consta della individuazione dei limiti amministrativi e della suddivisione del territorio in sezioni di censimento e la delimitazione delle località abitate (centri e nuclei abitati). La legge anagrafica vigente prevede l'aggiornamento continuativo dei piani topografici, tra un censimento e l'altro (art. 39 D.P.R. 223/89).
- l) **Registro delle proposte di intitolazione toponomastica:** registro digitale che raccoglie le proposte di intitolazione ammesse dalla Commissione Toponomastica Cittadina.
- m) **Stradario comunale:** l'archivio contenente l'elenco delle aree di circolazione del Comune e dei civici afferenti. Ogni area è contraddistinta da un proprio codice univoco formato da codice via e toponimo stradale. Questo è costituito dalla denominazione urbanistica generica che identifica la tipologia di area di circolazione (via, piazza, strada, largo eccetera) e dalla denominazione ufficiale (nome). Lo stradario comunale costituisce l'unica banca dati ufficiale di riferimento per la codifica della toponomastica stradale per l'intero comune.
- n) **Toponimo:** è il nome del luogo (entità geografica).
- o) **Toponomastica:** l'insieme dei nomi attribuiti alle entità geografiche (toponimi), ed il loro studio storico-linguistico.
- p) **Unità ecografica:** l'abitazione, l'esercizio, il laboratorio, il negozio, l'ufficio e simili. Tali unità possono trovarsi raggruppate in un fabbricato.

Art. 4 - Organi ed uffici competenti in materia

1. Per l'attuazione delle materie disciplinate dal presente regolamento, l'Amministrazione Comunale si avvale:
 - a) dell'Ufficio Ecografico Comunale per la competenza tecnica relativamente alla onomastica stradale, alla numerazione civica esterna ed interna e alla tenuta e

all'aggiornamento dei Piani Topografico ed Ecografico, dello Stradario Comunale e dell'Archivio Nazionale dei Numeri civici e delle Strade Urbane (*ANNCSU*).

- b) della Commissione Toponomastica quale organo consultivo per l'espressione di parere obbligatorio secondo la previsione di cui al successivo art. 6.
- 2. Nel rispetto della vigente normativa, l'organo competente alla deliberazione, in merito alle materie per cui la Commissione Toponomastica esprime il proprio parere, è la Giunta Comunale.

TITOLO II - TOPONOMASTICA

Art. 5 - Indicazioni e criteri generali

- 1. L'onomastica stradale deve tutelare la tradizione toponomastica cittadina curando che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale, civile, antica e moderna, omogeneizzandosi con i toponimi tradizionali storici o formatisi per tradizione orale nell'ambito di zone territorialmente ben definite, tenuto conto dei principi di pari opportunità nella declinazione toponomastica al maschile e al femminile.
- 2. Nella denominazione di aree di circolazione e di luoghi in genere, la tutela dei toponimi dei luoghi, consistente nel mantenimento dei toponimi antichi e della toponomastica orale, si attua sulla base di prove sia documentali che testimoniali. In particolare vengono osservati i seguenti criteri:
 - a) prima della attribuzione di ogni nuovo toponimo è accertata la toponomastica preesistente nei documenti storici o nella memoria e, per le nuove aree di circolazione, va verificata l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee nate fra gli abitanti della zona;
 - b) i nuovi nomi da assegnare sono strettamente legati alla città ed al suo territorio o di tale rilevanza nazionale o internazionale per cui la scelta della denominazione è indicativa dell'interesse della comunità;
 - c) non è data la stessa denominazione ad aree di circolazione della medesima specie;
 - d) non vengono apportate modifiche di nomi ad aree di circolazione già esistenti, allo scopo di non variare l'assetto territoriale già valido ai fini toponomastici e storici e non arrecare disagi alla cittadinanza e danni economici alle attività ivi insediate, fatti salvi casi eccezionali ampiamente motivati;
 - e) la disposizione di cui al punto precedente non è operante nel caso di parziali modifiche a parti di aree di circolazione che, successivamente alla prima denominazione, abbiano acquisito la caratteristica di area autonoma o che creino problemi di individuazione per la cittadinanza;
 - f) nel rispetto del principio di pari opportunità, viene favorita l'attribuzione di denominazioni riferite a figure femminili con lo scopo di colmare il gap di genere

esistente nella toponomastica cittadina e nell'ottica di ottenere un riequilibrio di genere, in conformità con il principio di eguaglianza sostanziale sancito dall'articolo 3 della Costituzione.

3. Nel rispetto della vigente normativa non si possono attribuire denominazioni corrispondenti a nomi di persone che siano decedute da meno di 10 (dieci) anni salvo eccezioni, per i caduti di guerra o per cause nazionali, ovvero quando trattasi di persone che abbiano benemeritato della nazione.
4. Il Comune deve tenere costantemente aggiornata l'onomastica stradale.

Art. 6 - La Commissione Consultiva per la Toponomastica Cittadina

1. La Commissione Consultiva per la Toponomastica Cittadina, istituita con carattere permanente con deliberazione del Podestà n.293 del 29.04.1935, ha funzioni consultive ed esprime alla Giunta Comunale parere obbligatorio e non vincolante su proposte per:
 - a) la denominazione di aree di circolazione, spazi e strutture pubbliche inclusi scuole, parchi, giardini, sale ed edifici comunali;
 - b) il contenuto e la collocazione di lapidi, cippi, monumenti ed analoghi manufatti commemorativi collocati in spazi ed aree pubbliche ovvero private ad uso pubblico o comunque prospicienti le aree di circolazione, anche se apposti su edifici o manufatti di proprietà privata.

A tal fine la commissione è periodicamente informata dagli uffici preposti in ordine alle strade, aree, edifici o strutture per le quali è necessario esprimere il suddetto parere.

2. La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale e dura in carica cinque anni; l'incarico è a titolo gratuito e rinnovabile.
3. La Commissione è composta da:
 - a) Sindaco/a o persona delegata (con funzioni di Presidenza) e da un numero di componenti (da 4 a 6) con competenze in ambito urbanistico, architettonico, archivistico, artistico, letterario, storico, tradizioni e cultura locale o altre materie la cui conoscenza permetta di ottemperare al meglio allo svolgimento dell'attività della Commissione.
 - b) La nomina deve garantire, per quanto possibile, l'equilibrio di genere tra le figure esperte che compongono la Commissione.
4. In caso di cessazione dalla carica di componenti della Commissione, la Giunta Comunale procede alla sostituzione per la durata residua del mandato secondo i criteri per la nomina previsti dal presente articolo.

Art. 7 - Funzionamento della Commissione Consultiva per la Toponomastica Cittadina

1. Il/la Presidente convoca e presiede la Commissione; la convocazione avviene in forma scritta con un preavviso non inferiore a cinque giorni liberi e contiene gli argomenti posti all'ordine del giorno.
2. La Commissione è regolarmente costituita con la presenza del/della Presidente e della maggioranza dei componenti.
3. I pareri vengono espressi collegialmente tramite votazione a maggioranza dei presenti. Il parere della commissione si concretizza con:
 - a) l'accoglimento
 - b) l'inserimento nel "*Registro delle proposte di intitolazione toponomastica*"
 - c) il rigetto
4. Il Responsabile dell'Ufficio Ecografico Comunale svolge le funzioni di segretario della Commissione Consultiva per la Toponomastica Cittadina, senza diritto di voto con funzioni di supporto tecnico e di verbalizzazione.
5. Di ogni seduta è redatto un verbale sottoscritto dal/dalla Presidente e dal verbalizzante.

Art. 8 - Proposte di intitolazione

1. La proposta di denominazione di aree di circolazione, spazi e strutture pubbliche, ovvero di collocazione dei manufatti di cui al precedente art. 6, può essere avanzata da:
 - a) Giunta Comunale;
 - b) Consiglio Comunale o singoli consiglieri/e comunali;
 - c) comitati, enti pubblici o privati, associazioni a carattere nazionale o locale regolarmente costituite;
 - d) partiti politici, istituti, circoli e organizzazioni sindacali;
 - e) persone residenti nel territorio comunale o che possano documentare un legame con la città.
2. Le richieste devono essere esaurientemente motivate tramite apposita relazione che spieghi i motivi alla base dell'intitolazione o della posa del manufatto e illustri gli elementi che avvalorano l'accoglimento dell'istanza tenendo conto dei criteri previsti dall'art.5 del presente regolamento.

Art. 9 - Registro delle proposte di intitolazione toponomastica

1. È istituito il *Registro delle proposte di intitolazione toponomastica*, che raccoglie le proposte di intitolazione ammesse dalla Commissione.
2. Il *Registro delle proposte di intitolazione toponomastica* non costituisce graduatoria ed è periodicamente revisionato dalla Commissione stessa.

Art. 10 - Intitolazione delle aree di circolazione

1. Ogni area di circolazione è contraddistinta dal toponimo stradale.
2. L'intitolazione delle aree di circolazione viene effettuata secondo le norme di cui al R.D.L. n.1158 del 10.5.1923 e della Legge n.1188 del 23.6.1927.
3. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente, secondo le norme del Codice della Strada e relativo Regolamento.
4. Il Comune ha facoltà di applicare targhe toponomastiche indicanti la denominazione delle aree di circolazione ai prospetti dei fabbricati o delle costruzioni di qualsiasi natura, prospicienti le aree di circolazione. Chi detiene la proprietà dell'immobile, prima di iniziare qualsiasi lavoro sul prospetto di un fabbricato al quale sia apposta una targa toponomastica, ne dà avviso all'Ufficio Ecografico, il quale adotta i provvedimenti del caso.
5. Il Comune deve provvedere alla denominazione di tutte le aree di circolazione, anche se in proprietà privata, al fine di consentire l'attribuzione dell'indirizzo anagrafico alle persone residenti e agevolare la regolare circolazione viaria e il controllo del territorio comunale.
6. L'iscrizione di un'area di circolazione privata, ad uso pubblico, nell'elenco delle vie comunali ha mero valore dichiarativo e non costitutivo.
7. In caso di ridenominazione di un'area di circolazione, sulla targa deve essere indicata anche la denominazione precedente.
8. La denominazione non implica a nessun titolo la presa in carico da parte del Comune della gestione o della proprietà dell'area di circolazione e risponde esclusivamente ad esigenze di interesse pubblico.
9. A seguito di nuova o modificata denominazione di un'area di circolazione, l'Ufficio Ecografico provvede all'aggiornamento dello Stradario Comunale e delle banche dati comunali, locali e nazionali incluso l'Archivio Nazionale dei Numeri civici e delle Strade Urbane (*ANNCSU*).

Art. 11 - Intitolazioni o dediche di altre strutture pubbliche e ricordi permanenti

1. Per l'intitolazione o la dedica di strutture pubbliche nonché di monumenti, lapidi e altri ricordi permanenti si applicano i medesimi criteri di cui all'art. 5 del presente regolamento.
2. L'installazione di monumenti, lapidi e altri ricordi permanenti è vincolata anche al criterio dell'indubbio valore artistico degli stessi. Per la formulazione del parere la Commissione Toponomastica può avvalersi di figure esperte esterne alla Commissione stessa.
3. La proposta di installazione di monumenti, lapidi e altri ricordi permanenti deve accludere alla richiesta presentata alla Commissione Toponomastica l'autorizzazione scritta di chi

detiene la proprietà dell'immobile e ogni informazione sull'immobile utile a richiedere eventuali autorizzazioni per gli immobili soggetti a tutela, vincolo o quant'altro, e garantire la copertura finanziaria per la predisposizione, messa in opera ed eventuale futura manutenzione, nonché la stretta osservanza dei dettati del presente regolamento.

4. Le disposizioni della Legge 23-06-1927, n. 1188 *“Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei”* sono ritenute di portata generale e si applicano, con diverso procedimento, anche alle intitolazioni di scuole, aule scolastiche e locali interni alle scuole (Circolare 12 novembre 1980 n. 313 del Ministero della Pubblica Istruzione d'intesa con Ministero dell'Interno).

TITOLO III - NUMERAZIONE CIVICA

Art. 12 - Indicazioni e criteri generali per la numerazione civica

1. La numerazione civica esterna è applicata a tutti gli accessi esterni, anche secondari.
2. Ad ogni accesso è attribuito un solo indirizzo.
3. Eventuali accessi contigui, se separati da elementi murari strutturali e continui alla facciata dell'edificio (per accessi diretti) o da recinzione o muretto (per accessi indiretti), sono numerati distintamente.
4. L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle unità ecografiche.
5. L'attribuzione e l'apposizione della numerazione civica esterna è in capo al Comune che interviene anche in caso di assenza o di errata numerazione; in caso di necessità può altresì effettuare cambi di numerazione già esistente.
6. Gli indicatori della numerazione civica esterna sono apposti preferibilmente in alto a destra di ciascun accesso. Per evitare confusione con gli accessi vicini e per rendere la numerazione ben visibile agli utenti della strada, tuttavia, può essere individuata una posizione diversa comunque adiacente all'accesso.
7. Il Comune deve tenere costantemente aggiornata la numerazione civica.

Art. 13 - Modalità e criteri per l'attribuzione della numerazione civica esterna

1. La numerazione civica esterna viene effettuata come descritto:
 - a) in ogni area di circolazione a sviluppo lineare (vie, viali, vicoli, contrà ecc.) la numerazione inizia dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante;
 - b) sono assegnati i numeri pari al lato destro ed i numeri dispari all'altro lato;

- c) per le vie con andamento radiale e per quelle che, comunque, si sviluppano dal centro abitato verso la periferia, la numerazione inizia dall'estremità che fa capo alla zona centrale;
 - d) per le vie con andamento anulare la numerazione comincia dall'incrocio con la via radiale principale con i civici pari sul lato destro e i civici dispari sull'altro lato;
 - e) in ogni area di circolazione a sviluppo poligonale (es. piazza) la numerazione è progressiva e comincia a sinistra di chi entra nell'area dalla via principale (o ritenuta tale) e prosegue da sinistra verso destra.
2. In caso di apertura di nuovi accessi fra altri già numerati consecutivamente, a ciascun nuovo accesso è assegnato il numero che precede con l'aggiunta di una lettera maiuscola (esponente letterale) in ordine alfabetico progressivo.
 3. Per gli spazi liberi destinati all'edificazione, siti lungo vie, piazze e simili, vengono riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi, allo scopo di non determinare la necessità del rifacimento della numerazione civica.
 4. La numerazione civica esterna è attribuita anche in presenza di aree non edificate purché recintate e provviste di un accesso dall'area di circolazione.
 5. Sono dotate di numerazione civica esterna le aree con impianti tecnologici, che necessitano di servizi.
 6. I tratti di area di circolazione che si dividono da quella principale finendo ciechi mantengono la stessa denominazione e sono numerati come prosecuzione del lato della via seguendo il senso di percorrenza.

Art. 14 - Richiesta numerazione civica esterna

La richiesta di attribuzione di numerazione civica è avanzata al momento della presentazione della segnalazione certificata di agibilità o della segnalazione certificata di inizio attività o di altro titolo abilitativo necessario per la realizzazione dell'opera.

Nel caso di variazione di accessi preesistenti deve essere richiesta la conferma dei civici esistenti, con le modalità previste per l'attribuzione ex novo.

Art. 15 - Indicatori di numerazione civica esterna (numeri in bronzo)

1. La numerazione civica esterna è realizzata con numeri in bronzo brunito e carattere romano ordinariamente di 8 cm di altezza. La fornitura e l'installazione del numero civico esterno è a carico del Comune.
2. È lasciata facoltà a chi detiene la proprietà dell'accesso di aggiungere altro indicatore diverso riportante lo stesso numero attribuito dal Comune.

Art. 16 - Modalità e criteri per l'attribuzione della numerazione civica interna

1. La numerazione civica interna è unica e progressiva per ogni numero civico esterno. Dal piano corrispondente alla porta d'ingresso principale si numerano con numeri arabi tutte le unità che hanno accesso diretto dall'androne (corridoio, cortile, ecc.) percorrendo lo spazio da sinistra verso destra rispetto alla provenienza dalla porta d'ingresso principale; alle eventuali scale che si dovessero incontrare durante il percorso si assegna, nell'ordine da sinistra a destra, una lettera dell'alfabeto. Terminata la numerazione interna ai piani superiori si procede alla numerazione dei piani sotterranei o seminterrati, qualora esistenti, dal primo piano sotterraneo al secondo, così procedendo.
2. L'attribuzione della numerazione civica interna viene effettuata sia per le unità ecografiche degli edifici di nuova edificazione sia per quelle riferite ad edifici interessati da modifiche nella consistenza o distribuzione delle stesse.
3. L'abitazione monofamiliare, gli edifici destinati esclusivamente ad una singola attività economica (es. alberghi), gli edifici destinati esclusivamente a convivenze (caserme, conventi ecc...) hanno un unico numero interno e non sono soggetti all'esposizione dell'indicatore numerico corrispondente.
4. Ad ogni singola unità ecografica semplice viene assegnato un unico interno. Qualora un'unità ecografica abbia due o più entrate, la numerazione civica interna viene apposta esclusivamente presso l'accesso principale.
5. Ogni scala è individuata da una lettera maiuscola; i civici interni afferenti ad ogni scala sono numerati da 1 a n seguendo l'andamento della scala. Per l'esemplificazione della casistica si rinvia alle norme tecniche emanate dall'Istat.
6. Se un fabbricato ha più ingressi (due o più numeri civici della stessa via oppure due o più numeri civici di vie diverse), si individua l'ingresso principale e si riferisce ad esso la numerazione interna. Pertanto gli ingressi secondari risulteranno privi di interni.
7. Quando, da due o più unità ecografiche se ne ricava una sola, mantenendo più accessi, viene individuato l'accesso principale. Gli interni degli accessi secondari vengono eliminati.
8. Quando da un'unica unità ecografica si ricavano più unità, per una delle nuove unità è mantenuto il numero interno già assegnato precedentemente e per le altre sono assegnati i primi numeri interni disponibili.
9. Nel caso in cui, all'interno di uno stabile con numerazione interna valida e progressiva, siano presenti unità prive di numerazione interna, per queste si procede assegnando i primi numeri interni disponibili.

Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle norme tecniche emanate da Istat.

Art. 17 - Presentazione della dichiarazione di numerazione civica interna

La dichiarazione della numerazione civica interna è presentata nel momento in cui viene a crearsi una nuova unità ecografica o quando si verifica la variazione di un'unità ecografica già censita catastalmente che comporti variazione del subalterno catastale.

Art. 18 - Adempimenti in carico a chi detiene la proprietà dell'immobile

1. Chi detiene la proprietà dell'immobile:
 - a) presenta richiesta di attribuzione della numerazione esterna nel caso di apertura o di un nuovo accesso o di modifica di un accesso esistente;
 - b) con il supporto dell'ufficio Ecografico, provvede alla numerazione civica interna e comunica l'abbinamento degli interni con i relativi dati catastali e con le eventuali famiglie/ditte occupanti le varie unità ecografiche;
 - c) mantiene i numeri civici esterni installati dal Comune ben visibili ed individuabili, non coperti da alberi o da altro che possa limitarne la visibilità dall'area di circolazione.
2. I numeri interni sono di materiale resistente e collocati, possibilmente, in alto a destra di ciascun accesso all'unità ecografica semplice.
3. La fornitura e la posa in opera degli indicatori della numerazione interna sono a carico di chi detiene la proprietà dell'immobile.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 – Vigilanza e sanzioni

1. Ai compiti di vigilanza sulla corretta applicazione del presente regolamento sono tenuti l'ufficio Ecografico e il corpo di Polizia Locale, ciascuno per quanto di propria competenza.
2. In caso di difformità fra la situazione reale e la situazione catastale degli immobili (es. ricavo di più unità reali abitative da un'unica unità catastale, una diversa destinazione d'uso reale rispetto a quella catastale, ecc.) si provvederà ad informare i competenti uffici.
3. In caso di inosservanza di quanto previsto dal presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dall' Articolo 7-bis del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL).

Art. 20 - Spese

Le spese per l'onomastica e la numerazione civica esterna sono a carico del Comune.

Art. 21 - Rinvio

Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione in materia ed alle istruzioni dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).